



COMUNE DI CASTRO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PASSI CARRAI

Approvato con delibera di Consiglio N. 10 del 30 aprile 2013

INDICE

Titolo I NORME GENERALI

Titolo II CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Titolo III REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Titolo IV AUTORIZZAZIONE-REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Titolo V OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Titolo VI MODALITA' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Titolo VII NORME TRANSITORIE FINALI

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le procedure per il rilascio di atti di assenso richiesti per la realizzazione ex novo di passi carrabili; la regolarizzazione di quelli esistenti; la messa in opera della segnaletica stradale (verticale e orizzontale)

Art. 2

Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in relazione alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e successivo Piano di Governo del Territorio e delle altre norme comunali correlate nonché delle vigenti leggi statali e regionali.

Art. 3

Per "passo carrabile" si intende l'accesso dalla pubblica via ad un'area laterale di natura privata che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli (art. 3/37° del CdS e art. 46/2° lett. b. del Reg.to al CdS).

Art. 4

Per "suolo pubblico" si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.

TITOLO II CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Art. 5

Per "strada" si intende un'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2 comma 1° del CdS). Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la regolamentazione dei passi carrabili, si fa riferimento alla terminologia adottata nell'art. 2 del nuovo Codice della Strada e alle realtà che caratterizzano il territorio comunale.

TITOLO III REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 6

Senza la preventiva autorizzazione degli uffici competenti (Ufficio Tecnico, Edilizia Privata) non possono essere realizzati nuovi accessi e diramazioni dai fondi o fabbricati laterali sulle strade, né nuovi innesti in strade soggette ad uso pubblico o privato (art. 22/1° del CdS). La realizzazione dei passi carrai deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti ed in conformità ai relativi regolamenti.

Art. 7

I passi carrabili devono essere realizzati osservando le condizioni che seguono, in conformità con i dettami indicati nell'art. 46 del Reg.to al CdS:

- 1) devono essere distanti dalle intersezioni almeno mt. 12 e, in ogni caso, essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati.
 - 2) devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli.
 - 3) qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche al traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
 - 4) devono permettere una rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. Per codesta finalità, nel caso in cui non sia possibile arretrare gli accessi senza creare grave limitazione della godibilità della proprietà privata, possono essere previsti e autorizzati sistemi di apertura automatizzata a distanza.
 - 5) nei nuovi interventi edificatori ovvero in quelli di recupero del patrimonio edilizio esistenti eccedenti la manutenzione, gli accessi carrai, comunque realizzati con smussi laterali di almeno 15 gradi dovranno attenersi ai seguenti arretramenti minimi, a partire dal limite delle recinzioni o comunque delle proprietà private:
 - ml 4.50 se la sede stradale risulta priva di marciapiede;
 - ml 2.50 nel caso di esistenza del marciapiede
-

TITOLO IV AUTORIZZAZIONE-REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 8

Nel territorio del Comune di Castro, tutti i passi carrabili che si immettono sui diversi tipi di strade devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dal Ufficio Polizia Locale, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 9

L'autorizzazione di nuovo accesso carrabile avviene attraverso la presentazione all'Ufficio Tecnico Comunale dei seguenti documenti:

- a) Estratto mappa-catastale (scala 1:2000);
- b) Planimetria in scala adeguata, sottoscritta da un tecnico abilitato indicante anche:
 - luce del passo carraio.
 - distanza del passo carraio dalla più vicina intersezione.
 - distanza del passo carraio dalla più vicina curva.
 - eventuale esistenza di manufatti sul suolo pubblico (es. marciapiedi, tombinamento ecc.).
 - eventuale esistenza dell'arretramento per consentire la sosta di un veicolo in attesa d'ingresso o del sistema di apertura automatizzata.
- c) Elaborati grafici (pianche,sezioni,prospetti) in scala adeguata,occorrenti a definire compiutamente l'intervento da realizzare;
- d) Relazione tecnico-descrittiva dell'intervento;
- e) Copia dell'atto di assenso ove previsto, o della comunicazione di inizio di attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente gli estremi di detta documentazione;
- f) Nullaosta dell'ente proprietario della strada, nel caso di passo carrabile realizzato nelle traverse interne al centro abitato di strada provinciale o statale;
- g) Dichiarazione di destinazione del passo carraio (a servizio di civile abitazione ovvero di impianti produttivi o di struttura pubblica);
- h) Dichiarazione titolo di godimento dell'immobile cui è asservito il passo carraio;
- i) Attestazione del versamento dei corrispettivi previsti dal presente regolamento;

Art. 10

I passi carrabili esistenti, realizzati in ossequio alle disposizioni Urbanistico-Edilizie in vigore al momento della loro costruzione, possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente.

Art. 11

In deroga alle condizioni indicate nel precedente art. 7, qualora il passo carrabile debba essere individuato a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che possa comportare l'accesso di veicoli o di complessi di veicoli aventi massa max complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T, la prevista misura di distanza dalle intersezioni dovrà essere nell'eventualità ampliata in relazione al caso specifico e comunque in maniera tale da garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

TITOLO V OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 12

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- 1) mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio al fine di permettere agli utenti della strada di individuare la zona interessata dal divieto di sosta in modo chiaro ed inequivocabile.
 - 2) comunicare all'Ufficio Polizia Locale qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione della titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carraio.
-

3) comunicare all'Ufficio Polizia Locale qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tali ultime ipotesi dovrà anche essere esibita copia della denuncia presentata presso le competenti Autorità.

4) restituire all'Ufficio Polizia Locale il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità.

TITOLO VI MODALITA' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Art. 13

Il segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 del Reg.to al CdS (figura II.78) e indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige con carattere permanente 00.00-24.00 il divieto di sosta a tutti i veicoli ai sensi dell'art. 158/II° lett. a).

L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire dell'intervento della Polizia Locale, compatibilmente con le esigenze tecniche e/o operative esistenti al momento della chiamata, qualora lo spazio di suolo pubblico prospiciente la luce del passo carrabile sia occupato da veicoli in sosta. In alternativa potrà essere richiesto l'intervento di altre forze di polizia abilitate all'espletamento dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 12 del CdS.

Art. 14

Nel territorio comunale non è consentita l'apposizione di cartelli di passo carrabile non autorizzati, riproductivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada. Sono a carico degli intestatari dei relativi atti di assenso, le spese vive sostenute dal comune per la fornitura dei segnali.

La Giunta Comunale stabilirà successivamente di assoggettare l'utenza ad uno o più dei seguenti oneri, fissandone l'ammontare:

- spese di istruttoria e sopralluogo;
- cauzione;
- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per gli atti di assenso intestati ad una pluralità di persone, le obbligazioni a favore del comune devono essere assolte, in solido, da tutti gli intestatari. Il responsabile dell'Area Finanziaria del comune stabilisce i modi di versamento di quanto dovuto.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 15

Successivamente alla presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione di passo carrabile presentata all'Ufficio Polizia Locale, sarà espletato sopralluogo del personale ivi operante ai fini della verifica delle condizioni indicate nel presente Regolamento. Al termine della fase istruttoria, lo stesso Ufficio rilascerà al richiedente il conforme cartello numerato progressivamente.

Art. 16

Il procedimento sanzionatorio per le violazioni alle norme del presente regolamento è stabilito dalla L. 24.11.81, n. 689.

La sanzione edittale per le violazioni alle norme contemplate dal presente regolamento è compresa tra un minimo di euro 25.00 ed un massimo di euro 500.00

Art. 17

Il presente regolamento entra in vigore il
